

ASSOCIAZIONE DI STUDI E INFORMAZIONE SULLA SALUTE - "AsSIS"

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione – Sede – Durata

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata **"Associazione di Studi e Informazione sulla Salute - AsSIS - Associazione di Promozione Sociale"**, o anche, in forma abbreviata, **"AsSIS - APS"**.
2. In ogni comunicazione rivolta al pubblico, nella propria ragione sociale ed in ogni segno distintivo, l'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" ovvero l'acronimo "APS", ai sensi di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.
3. L'Associazione ha sede nel Comune di Pisa. L'eventuale successivo cambio di sede all'interno del territorio comunale non comporterà modifica dello statuto, ma dovrà essere votata dall'assemblea ordinaria dei soci. La variazione della sede con trasferimento in altro comune implica modifica statutaria da adottare mediante delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente statuto.
4. L'Associazione ha facoltà di istituire sezioni locali, a livello provinciale e regionale, con relativa sede.
5. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

informazione sulla salute

Art. 3 - Carattere associativo

1. L'Associazione di Studi e Informazione sulla Salute AsSIS è un'associazione di promozione sociale, non svolge un'attività di tipo partitico o religioso e non ha fini di lucro, svolge attività di interesse generale ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 18 e 118, comma 4, Cost., persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva, democratica e volontaria dei suoi aderenti. AsSIS opera come punto di riferimento per la collaborazione tra professionisti della salute, giuristi, genitori e singoli individui in modo da porre le basi per una Medicina rinnovata, personalizzata ed umanizzata.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
3. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
4. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
5. Il presente statuto è conforme alle previsioni del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.

Art. 4 - Finalità

1. L'Associazione si costituisce quale associazione di promozione sociale che si prefigge lo scopo di svolgere una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Nel quadro dell'azione per la salvaguardia e l'affermazione dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana, AsSIS riunisce un gruppo di professionisti della salute che, nell'assoluto rispetto dei principi su cui si


fonda il proprio Ordine professionale, desidera lavorare per la prevenzione, per la difesa e per la cura delle persone conservando una posizione di piena autonomia nei confronti di qualsiasi ente, organismo, scuola, movimento, corrente o gruppo di interessi che possa potenzialmente influenzare le scelte di politica sanitaria od orientare la ricerca medica.

3. AsSIS riunisce anche un gruppo di giuristi che condividono una visione culturale del Diritto Sanitario incentrata su un effettivo contrasto ai conflitti di interessi riguardanti professionisti sanitari e ricercatori scientifici, su ordinamenti professionali sanitari ispirati ai principi di effettiva libertà nell'esercizio della professione e di vera sussidiarietà nel rapporto professioni sanitarie-enti dello Stato, su un corretto rapporto tra scienze sperimentali, arte medica e norme giuridiche, su una strutturazione del rapporto medico-paziente che si fondi sui capisaldi del consenso informato e dell'alleanza terapeutica, su una generale riaffermazione del valore personalistico della Costituzione e dell'Ordinamento su di essa basato e quindi della normativa medico-sanitaria dallo stesso espressa.
4. AsSIS riunisce inoltre genitori che condividono i principi e le azioni dell'Associazione nell'applicazione delle scelte educative e pedagogiche ed operano per il perseguimento di tali principi nell'ambito della partecipazione alla vita scolastica ed al percorso educativo dei figli.
5. AsSIS, infine, riunisce tutti coloro che si prefiggono la salvaguardia della salute delle persone sotto ogni punto di vista e che intenderanno, a diverso titolo, dare un proprio contributo alle attività dell'Associazione.

Art. 5 - Attività dell'associazione

1. L'associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

associazione di studi e
informazione sulla salute

- 
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) azioni di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di

associazione di studi e
informazione sulla salute

aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In attuazione delle predette attività di interesse generale, in specie, l'associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività:

a) AsSIS si impegna nel promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per migliorare lo stato di salute della popolazione, per intraprendere un reale percorso di prevenzione capace di intervenire sull'ambiente, sull'alimentazione, su tecniche di coltivazione biologica e biodinamica, sull'allevamento animale e sulla cura delle malattie, sottolineando la centralità di ogni individuo, sano o malato, per realizzare un accesso consapevole alle cure ed una diffusione democratica del sapere medico.

b) AsSIS si impegna nell'alfabetizzazione biologica, cioè nel fornire strumenti di conoscenza per la salvaguardia della salute e per l'adozione di comportamenti, stili di vita e scelte che permettano l'integrazione del benessere fisico con quello psicologico e della dimensione personale con quella collettiva.

c) AsSIS promuove progetti di ricerca e di studio nel campo dei trattamenti farmacologici, al fine di superare i tentativi di medicalizzazione della vita, dal concepimento, promuovendo il parto fisiologico e l'allattamento naturale, fino al suo termine.

d) AsSIS segue persone singole, famiglie o gruppi, fornendo loro informazioni ed eventualmente anche un supporto giuridico, nell'affermazione dei principi di libertà di pensiero, libertà di espressione e libertà di cura e nella protezione della salute di ogni persona.

associazione di studi e
informazione sulla salute

e) Nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità e per il raggiungimento dei fini statutari AsSIS svolge altresì azione di tutela dei diritti e degli interessi di singoli e di collettività, anche tramite la proposizione di azioni giudiziarie in ogni sede, anche attraverso la promozione di azioni, interventi *ad adiuvandum*, costituzioni di parte civile e azioni consentite agli enti rappresentativi di interessi lesi da reato.

f) AsSIS riconosce la libertà di scelta individuale in ordine alla determinazione sui trattamenti di sostegno vitale in caso di affezione da una patologia irreversibile.

3. Per attuare tali scopi l'Associazione potrà:


a) erogare servizi, in specie a favore di persone bisognose o altrimenti svantaggiate in relazione alle proprie condizioni economiche e/o sociali, con particolare riferimento ai bambini e alle persone anziane o affette da malattie e disabilità;

b) promuovere, organizzare, attivare e sostenere, anche economicamente, ogni iniziativa diretta ed indiretta, da parte di enti pubblici e privati che operano senza fini di lucro, orientata alle finalità dell'Associazione;

c) promuovere e sostenere ogni iniziativa diretta e indiretta, finalizzata a favorire la tutela dei diritti del cittadino, e il progresso degli studi e delle ricerche nei vari campi di intervento della Salute anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituti internazionali, nazionali e locali e con Istituti Universitari in Italia e all'estero;

d) promuovere, e sostenere, anche economicamente, ogni iniziativa diretta ed indiretta, da parte di enti pubblici e privati che operano senza fini di lucro nell'ambito della ricerca scientifica e sociale dell'Associazione;

AsSIS
associazione di studi e
informazione sulla salute

- 
- e) promuovere, organizzare, attivare e sostenere, anche economicamente, ogni attività tesa ad operare la tutela dei diritti dell'individuo, del diritto alla salute e alla tutela della vita e della qualità della vita, nonché la tutela dei diritti del malato, anche attraverso una diffusione, divulgazione, e informazioni delle conoscenze e delle informazioni aggiornate sull'attività di ricerca, diagnosi e cura nel campo della Salute e della Sostenibilità;
- f) promuovere, organizzare, attivare e sostenere, attività in ambito mass-mediatico, tra cui, in specie, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali, ricerche e attività di studio nonché mostre convegni, meeting, pubblicazioni, programmi radiofonici, televisivi e sul web e altre iniziative connesse, negli ambiti di intervento della Associazione, tese a valorizzare, diffondere i valori cui l'Associazione si ispira;
- g) promuovere l'attivazione o partecipare a procedimenti di co-programmazione e di co-progettazione in relazione alle attività di interesse generale, ai sensi del Codice del Terzo settore;
- h) promuovere, organizzare, attivare, partecipare e sostenere, attività di formazione di operatori e cittadini nell'ambito della ricerca scientifica e sociale dell'Associazione;
- i) promuovere e gestire iniziative, servizi ed attività in ambito educativo volte a coltivare ed assecondare i talenti del bambino e dell'adolescente.
- j) organizzare e gestire iniziative di animazione e di laboratorio per bambini ed adulti (attività espressive, artistiche, sportive, ricreative e per il tempo libero);
- k) sostenere, sviluppare ed organizzare la progettazione di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

- l) promuovere attività formative rivolte a cittadini ed operatori del settore nell'ambito di temi inerenti alla salutogenesi;
- m) l'Associazione potrà inoltre curare la pubblicazione, attraverso ogni modalità consentita dalla normativa vigente (stampa, diffusione internet, e simili), di saggi monografici, lavori, ricerche e pubblicazioni in genere.
4. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra lecita attività sia ritenuta utile al perseguimento delle finalità statutarie di interesse generale sopra richiamate.
5. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
6. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri enti e organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, concorrere alla realizzazione di Centri di ricerca, anche in regime di convenzione con altri Istituti pubblici e privati ed Enti; in particolare l'Associazione potrà essere coinvolta nell'ambito del Piano integrato di Salute di cui all'Art. 21 della L. R. Toscana 40/2005 di disciplina del Servizio sanitario regionale.
7. L'Associazione potrà altresì operare sia in forma di capofila che a titolo di partenariato, all'interno di progetti finanziati che si prefiggano il perseguimento delle finalità statutarie, nonché stipulare convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale ai sensi dell'Art. 56 Codice Terzo settore.
8. Per il perseguimento delle finalità sociali l'Associazione potrà ricevere in comodato beni mobili ed immobili di proprietà pubblica o privata.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, utili al raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto delle norme vigenti.

9. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore, purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.
10. Le "attività diverse" sono individuate dal Consiglio Direttivo, con l'obbligo in capo quest'ultimo di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse, in seno al bilancio annuale.
11. L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice del terzo settore, secondo le modalità ed i limiti previsti alla normativa vigente, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 6 – Volontari

1. Per lo svolgimento della propria attività l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario è normalmente non retribuita. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo e nei limiti previsti dall'art.17 del Codice del Terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 7 - Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
3. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari non occasionali con apposite polizze di copertura contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento delle attività
1. statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è formato dalle entrate, costituite da:
 - (a) quote associative annuali;
 - (b) contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (c) contributi di organismi internazionali, dello Stato, di amministrazioni pubbliche od enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di attività e progetti, nonché da istituti di credito, fondazioni, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

(d) eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare:

(1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, con atto del presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;

(2) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

(e) eventuali entrate da attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.

2. Il patrimonio è formato altresì dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati. A tal fine l'Associazione potrà effettuare acquisti di beni immobili e di beni mobili registrati, nonché i relativi atti di gestione.

Art. 9- Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali (quote sociali) devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente che receda dall'associazione o che comunque cessi di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso ed in nessun caso ha diritto alla restituzione dello stesso.

Art. 10 - Divieto di distribuzione diretta e indiretta degli utili

associazione di studi e
informazione sulla salute

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui al presente statuto.
2. Nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 11 - Responsabilità ed assicurazione

1. AsSIS risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati; al di fuori di tali precedenti ipotesi nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde per le obbligazioni contratte e per ogni altro danno dalla stessa causato con i propri beni.
4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati e rapporto associativo

Art. 12 – Ammissione

informazione sulla salute

1. Ad AsSIS possono associarsi persone fisiche aventi la maggiore età e/o giuridiche nonché enti collettivi, anche se privi di personalità giuridica, che ne condividano le finalità ed i principi e si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
3. Nella domanda di ammissione, da presentare per iscritto secondo il "modello di domanda" predisposto dal Consiglio Direttivo, l'aspirante socio dichiara (i) di condividere le finalità dell'associazione; (ii) di conoscere e accettarne lo statuto ed i relativi regolamenti attuativi ove adottati (iii) di obbligarsi al versamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; (iv) di partecipare attivamente alla vita associativa al fine di realizzarne le finalità perseguite e partecipare attivamente alle attività di interesse generale dell'Associazione; (v) di rispettare le delibere e i provvedimenti attuativi assunti dagli organi sociali.
4. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato agli interessati che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, possono proporre ricorso all'Assemblea ordinaria dei soci. L'Assemblea dei soci, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.
5. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
6. Lo *status* di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né *mortis causa*. Le quote associative versate dai soci sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

AsSIS
associazione di studi e
informazione sulla salute

7. È possibile la nomina, da parte del consiglio direttivo, di soci *ad honorem*.
8. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.

Art. 13 - Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse ed attuate dall'Associazione.
4. Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. In specie gli Associati hanno il diritto di prendere visione dei libri sociali, secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell'associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento *ad hoc* per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati.
5. I soci non possono mai vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, sul patrimonio dell'associazione, né sui beni di proprietà dell'Associazione.

Art. 14 – Doveri degli associati

1. Gli associati svolgono l'attività a favore dell'associazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del presente Statuto.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale e volontario. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione ed effettivamente sostenute e documentate.

informazione sulla salute

3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento degli associati verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.
6. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 15 - Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando preventiva comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, o contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, o non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, o svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con decisione motivata adottata dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. In tal caso l'assemblea ordinaria dovrà essere indetta entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del socio escluso.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 16 – Ordinamento interno e Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e trasparenza.
2. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Segretario;
 - f) il Tesoriere;
 - g) l'organo di controllo, nei casi previsti dal Codice del terzo settore.

Art. 17 - Assemblea dei soci - Composizione

1. L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati iscritti a libro soci ed in regola col pagamento della quota sociale. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
2. Ogni associato dispone di un solo voto. Hanno diritto di voto in assemblea gli associati iscritti al momento della relativa indizione. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
3. L'Assemblea dei soci si riunisce in forma ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato dal Presidente o, in caso di mancata delega, da altro membro designato dall'Assemblea.

Art. 18 - Convocazione dell'assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dal presidente con avviso di convocazione a tutti i soci iscritti a libro soci da inviare con una delle seguenti modalità: posta ordinaria, o posta elettronica, o telefax, o posta elettronica certificata, o tramite avviso consegnato a mano.
2. La convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione e deve essere portato a conoscenza dei soci e pubblicato, nei termini di cui sopra, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni liberi rispetto alla data fissata per l'assemblea.

Art. 19 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:
 - a) elegge tra i soci il Presidente;
 - b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i soci dell'associazione;
 - c) nomina e revoca l'Organo di controllo, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o decisa dall'Assemblea, e ne fissa il compenso;
 - d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o decisa dall'Assemblea, e ne fissa il compenso;
 - e) approva il bilancio annuale, sia nella forma preventiva che consuntiva;
 - f) approva il bilancio sociale, ove esso debba essere redatto nei casi previsti dal Codice del terzo settore;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera sui ricorsi eventualmente presentati dai soci esclusi ovvero dagli aspiranti soci non ammessi;

- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, ovvero entro il mese di giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo annuali e per ogni altra determina di sua competenza.
3. L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Art. 20 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:
- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
 - c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; in tali casi compete all'assemblea la

nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l'approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell'ente del terzo settore cui destinare il patrimonio residuo, salvo in ogni caso diversa destinazione imposta dalla legge.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
3. L'assemblea straordinaria delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21 - Verbali assemblea soci

1. Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di un Segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea. L'Associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico, e firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci.

Art. 22 – Il Consiglio direttivo: nomina, composizione e durata

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di consiglieri da tre a nove, inclusi il Presidente e il Vicepresidente, eletti dall'assemblea degli associati. Il consiglio direttivo delibera validamente col voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di tre anni, salvo casi di forza maggiore, e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato, sia individualmente che collegialmente, dall'assemblea.


associazione di studi e
informazione sulla salute

3. Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell'elezione.
4. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti esclusivamente tra gli associati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2382 del codice civile.
5. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato nel corso della prima assemblea utile successiva al verificarsi della situazione, ove verrà effettuata l'elezione suppletiva dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto.
6. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto e non è ammessa delega.
7. Il consiglio è convocato dal presidente tramite comunicazione telefonica o sms o email, o tramite altro mezzo di comunicazione social preventivamente deciso, da inviarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente, almeno 7 (sette) giorni liberi prima della data di convocazione. La comunicazione contiene l'ordine del giorno. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore.
8. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.
9. Su invito del presidente o della maggioranza dei membri, è ammessa la partecipazione al consiglio direttivo di membri esterni in qualità di esperti senza diritto di voto.

Art. 23 - Funzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

informazione sulla salute

- 
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi o quando ne facciano richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente.
 3. Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei consiglieri in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare, e possano visionare i documenti di cui si discute; (ii) tutti i partecipanti possano intervenire alla discussione ed esprimere il proprio voto. In tali casi la riunione si intende tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente.
 4. Al Consiglio Direttivo, con esclusione dei poteri e delle competenze attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tra i quali:
 - a) eleggere il Vice Presidente;
 - b) convocare l'Assemblea;
 - c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
 - d) deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
 - e) deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
 - f) determinare la quota associativa annuale;
 - g) predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalla legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l'opportunità;
 - h) deliberare le convenzioni e gli accordi tra l'Associazione e soggetti pubblici o privati;
 - i) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

5. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri, anche nominando tra i propri membri un segretario e/o un tesoriere, fissando i limiti delle deleghe attribuite nell'atto di nomina, salvo in ogni caso le delibere consiliari di cui al precedente comma, che sono assunte sempre in forma collegiale.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non sono opponibili ai terzi.
7. Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto apposito verbale, debitamente firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante, e conservato agli atti nel Libro delle delibere dell'organo amministrativo.

Art. 24 - Il Presidente

1. Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 25 – Vicepresidente – Segretario – Tesoriere

1. Il Vicepresidente è eletto fra i membri del consiglio direttivo.
2. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente e ne svolge le funzioni in caso di sua impossibilità e/o impedimento.

- 
- 
3. Il Segretario è nominato dal consiglio direttivo fra i suoi membri ed ha il compito di coordinare le attività associative; inoltre:
 - cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 4. Il Tesoriere è nominato dal consiglio direttivo fra i suoi membri ed ha il compito di provvedere alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione; svolge altresì i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal Presidente. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni può avvalersi della prestazione di un professionista da lui indicato, scelto anche al di fuori del corpo sociale, e sottoposto all'approvazione del Consiglio direttivo. La carica di Tesoriere può essere assunta dal Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo.

Art. 26 - Organo di controllo

1. Nel caso in cui siano superati i limiti economico-dimensionali previsti dal Codice del Terzo Settore che impongono la previsione dell'organo di controllo, ovvero nei casi in cui l'assemblea dei soci comunque lo deliberi, è eletto l'organo di controllo.
2. In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall'Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

associazione di studi e
informazione sulla salute

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove previsto dalle disposizioni di legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
6. L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.
8. L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
9. Il compenso spettante all'organo di controllo è stabilito dall'assemblea dei soci in sede di nomina.

Art. 27 - Revisione legale dei conti

1. Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.
2. La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo.

Titolo V

informazione sulla salute

Bilancio – Bilancio sociale – Libri sociali

Art. 28 - Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio è redatto dal Consiglio Direttivo, sia in sede preventiva che consuntiva, e deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Copia del bilancio, depositato presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo, può essere richiesta da tutti gli associati.
4. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità associative indicate nel presente statuto.

Art. 29 - Bilancio sociale

1. Il Consiglio Direttivo, nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione o per indicazione dell'Assemblea, redige il bilancio sociale. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed è pubblicato nei termini e con le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.
2. Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 30 - Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti dall'organo amministrativo, anche mediante apposito regolamento *ad hoc*.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 31 - Procedura arbitrale di risoluzione dei conflitti

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci, nonché tra i soci medesimi riguardante la vita associativa, sarà esaminata e decisa con la seguente procedura:

(a) tramite un collegio di prima istanza formato da un membro indicato da ciascuna parte e da un terzo scelto di comune accordo fra i due membri nominati, in accordo col Presidente. Tutti e tre i membri dovranno essere scelti fra gli associati. Il collegio giudicherà "*ex bono et aequo*" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla costituzione.

(b) in caso di mancata formazione di un lodo unanime da parte del collegio di prima istanza, tramite un organismo di conciliazione esterno scelto di comune accordo fra le parti.

2. In entrambi i casi le spese della procedura graveranno sulla parte soccombente.

Art. 32 - Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 cod.civ.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

informazione sulla salute

- b) per le altre cause di cui all'art. 27 cod.civ..
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie.

Art. 33 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente statuto si fa integrale rinvio alle norme di cui al Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle norme afferenti alle associazioni di promozione sociale, e relative disposizioni attuative e norme collegate, ed alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile, ed alle altre norme vigenti dell'ordinamento giuridico italiano.
2. In esecuzione del presente statuto, il Consiglio direttivo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti interni al fine di disporre norme di funzionamento di dettaglio.

assis

associazione di studi e
informazione sulla salute